

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E FALLIMENTO: LE CONSEGUENZE SULLA CONTRIBUZIONE DATORIALE E SUL TFR VERSATO AL FONDO. LE TUTELE PREVISTE PER I SOCI DI FONDAPI

La crisi economica chiama gli associati di FONDAPI a misurarsi con istituti quali la **cassa integrazione guadagni** e la **mobilità**. Quali effetti producono sul risparmio nel Fondo?

Crisi aziendali: procedure

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO):

Indennità pubblica erogata dall'Inps per un massimo di 13 settimane e prorogabile fino a 52 settimane.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS):

Indennità pubblica erogata dall'Inps per crisi aziendale, ristrutturazione e riconversione. Le modalità vengono concordate tra le parti sociali nell'ambito della legislazione di riferimento.

MOBILITÀ

Sussidio pubblico a beneficio dei lavoratori che vengono licenziati dalle aziende con i requisiti previsti dalla legge 223/91.

CHE COSA ACCADE AI SOCI DI FONDAPI ?

La cessazione, temporanea o definitiva, del rapporto di lavoro rischia di incidere negativamente anche nel rapporto con il Fondo pensione. **L'ammissione alla CIGO, alla CIGS o alla mobilità non comporta uscita dal Fondo: l'aderente rimane iscritto.**

“Quest’anno FONDAPI nel mese di giugno restituisce 200.000 euro agli associati”

Il rateo di Tfr nel caso della CIGO continua a essere versato al Fondo dal datore di lavoro mentre con

EFFETTI DELLA CIGO E DELLA CIGS SUL TFR DEI LAVORATORI

	TFR	CHI VERSA IL TFR AL FONDO
• Cassa integrazione guadagni ordinaria	Viene versato regolarmente al Fondo	Datore di lavoro
• Cassa integrazione guadagni straordinaria momentanea	Viene sospeso durante la CIGS e poi versati successivamente al Fondo	Datore di lavoro
• Cassa integrazione guadagni straordinaria	Viene sospeso durante la CIGS, poi verrà riconosciuto successivamente dall'Inps.	Datore di lavoro che poi si rivale sull'Inps*

* salvo diversa previsione contenuta nel decreto ministeriale di concessione

la CIGS il flusso viene versato dal datore che poi si rivale sull'Inps. L'avvio della procedura di cassa integrazione mette a rischio anche il pagamento della contribuzione del datore di lavoro. A tale riguardo le norme contrattuali prevedono che **la contribuzione datoriale sia dovuta soltanto in relazione alle ore effettivamente lavorate.**

In caso di CIGO, quindi, il datore di lavoro deve comunque continuare a versare il Tfr a FONDAPI mentre nel caso di CIGS tale obbligo viene meno.

Al di fuori di queste possibilità ogni altra ipotesi di mancato versamento del Tfr e della contribuzione datoriale si configura come omissione contributiva del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

FALLIMENTO AZIENDALE: COME SI DOVREBBE COMPORTARE L'ADERENTE A FONDAPI?

In caso di omissione contributiva a seguito di fallimento aziendale il socio di FONDAPI dispone di



alcuni **strumenti che gli consentono di recuperare il credito maturato nei confronti del datore di lavoro**, sia per quanto riguarda il Tfr, sia per quanto concerne il contributo datoriale e l'eventuale contributo del lavoratore che fosse stato trattenuto e non versato al Fondo.

1. La prima possibilità è quella di **"insinuarsi al passivo"** dell'azienda fallita. La procedura si attiva mediante apposita domanda che il socio deve presentare presso la Sezione fallimentare del Tribunale che ha dichiarato il fallimento. Essa prevede che il curatore fallimentare nominato dal Tribunale, una volta provveduto a vendere il patrimonio dell'azienda fallita, ripartisca gli introiti tra tutti i soggetti insinuati al passivo (quindi anche i lavoratori aderenti al Fondo che hanno provveduto a insinuarsi nella procedura), sulla base di una gerarchia fissata dalla legge, al fine di soddisfare i creditori dell'azienda fallita¹.

Insinuazione al passivo:

Procedura giudiziaria che consente ai creditori del soggetto fallito di recuperare i crediti maturati verso di lui

2. L'altro possibile rimedio deriva dal ricorso al **fondo di Garanzia**. Questo fondo si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento del Tfr, dei contributi del lavoratore e del datore di lavoro al Fondo pensione **al verificarsi di situazioni di insolvenza legate a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria**.

Tutti coloro i quali abbiano una posizione ancora aperta nel Fondo possono quindi ottenere la restituzione delle somme non versate in qualsiasi momento dal datore di lavoro.

È bene ricordare che **la domanda al fondo di Garanzia per ottenere i contributi non versati dal datore di lavoro al Fondo deve essere effettuata prima della richiesta di riscatto al Fondo**.

In caso contrario non sarà possibile per il lavoratore accedere al fondo di Garanzia e ottenere le somme che gli spettano.

Fondo di garanzia, in sintesi

QUANDO OPERA?

Il datore di lavoro non può pagare (accertata insolvenza a seguito di fallimento, altre procedure concorsuali...)

COSA FARE?

Il lavoratore chiede l'ammissione al passivo fallimentare per i contributi non versati (contributi datore, lavoratore e Tfr)

COSA SI OTTIENE DAL FONDO?

Per conto del datore di lavoro insolvente il fondo di Garanzia liquida i contributi al Fondo pensione

Le condizioni per la richiesta di intervento sono quindi:

1. l'iscrizione a un Fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda
2. la cessazione del rapporto di lavoro
3. l'insolvenza del datore di lavoro accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali elencate

¹ I primi ad essere soddisfatti sono i creditori assistiti da causa di prelazione, ovvero privilegio, pegno o ipoteca. A seguire verranno soddisfatti i creditori chirografari, cioè coloro che non sono assistiti da privilegi. In caso di ritardo nell'inserimento al passivo il soddisfacimento del credito sarà limitata a ciò che residua. In linea di massima, i lavoratori aderenti ai Fondi pensione rientrano

nella prima fattispecie descritta in quanto il credito di previdenza complementare viene considerato privilegiato. In alcuni casi, tuttavia, lavoratori creditori nei confronti dei Fondi pensione sono stati considerati sorprendentemente dai Giudici fallimentari non come privilegiati, nonostante si tratti di voci salariali regolate dal contratto nazionale di lavoro.



4. l'accertamento dell'esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo
5. L'insinuazione al passivo

In ogni caso quindi, al sopraggiungere del fallimento aziendale, per recuperare il credito vantato nei confronti del datore di lavoro, **è necessario che l'aderente di FONDAPI si insinui al passivo fallimentare.**

Affinché l'azione di recupero del credito vada a buon fine è opportuno che tra le parti interessate (lavoratori, FONDAPI, rappresentanti sindacali, datori di lavoro) si sviluppi una collaborazione.

A tal fine il Fondo offre ai soci un supporto informativo. Una volta ricevuta comunicazione dai lavoratori interessati all'avvio della procedura fallimentare, FONDAPI recapita a tutti gli iscritti dell'azienda fallita l'estratto contro contributivo che riassume la storia contributiva dell'associato. Sulla base di tale strumento il lavoratore attraverso la propria busta paga può quantificare l'ammontare del credito vantato nei confronti del datore di lavoro e presentare così adeguata domanda di insinuazione al passivo fallimentare.

Nei casi in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale, il lavoratore potrà comunque attivare **una procedura esecutiva individuale** per i contributi omessi dal datore di lavoro responsabile di omissione contributiva.

CIGO E CIGS: POSSIBILITÀ DI RISCATTARE LA POSIZIONE

Nel caso di ammissione alla CIGO o alla CIGS a zero ore e della durata di almeno 12 mesi, la legge come interpretata da Covip offre al lavoratore la possibilità di **riscattare il montante maturato, nella misura massima del 50%** (art. 14 comma 2 d.lgs.252/05).

La stessa facoltà è prevista nel caso in cui la cassa integrazione determini la cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora inoltre lo stato di inoccupazione si prolunghi oltre 48 mesi il socio di FONDAPI può **riscattare l'intero montante maturato**, uscendo in questo modo dal Fondo.

È bene sapere che se nel breve periodo tali opzioni contribuiscono al superamento delle difficoltà derivanti dalla perdita del lavoro, il ricorso al riscatto rischia di pregiudicare la possibilità di disporre, in età avanzata del livello di reddito programmato. Va quindi valutata l'opportunità di reintegrare le somme o riavviare la contribuzione alla previdenza complementare quando tali difficoltà sono state superate.

Art 14, comma 2 D.Lgs 252/05:


LA COVIP PRECISA CHE:

Il riscatto del 50% del montante accumulato è esercitabile soltanto in facoltà di...

- Cessazione del rapporto di lavoro che consegue all'assoggettamento del lavoratore alla procedura di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria indipendentemente dalla durata della procedura stessa
- Cassa integrazione a zero ore e della durata di almeno 12 mesi



Distribuzione Iscritti per Contratto di Lavoro (CCNL)



ISC - Indicatore sintetico dei costi: Confronto tra Fondapi e il resto del Mercato

	ISC A 2 ANNI	ISC A 5 ANNI	ISC A 10 ANNI	ISC A 35 ANNI
• Fondapi - Comparto Garanzia	0,87%	0,51%	0,35%	0,23%
• Fondapi - Comparto Prudente	0,84%	0,48%	0,33%	0,21%
• Fondapi - Comparto Crescita	0,86%	0,49%	0,34%	0,22%
• Fondi pensione negoziali - media*	1,00%	0,60%	0,40%	0,30%
• Fondi pensione aperti - media*	2,00%	1,30%	1,20%	1,10%
• Pip - Piani individuali previdenziali - media*	3,50%	2,30%	1,90%	1,50%

* Dati Covip: Relazione per l'anno 2008. Dati al 31 dicembre 2008.

L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale maturata stimato facendo riferimento a un aderente tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento del 4%.

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.